

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla raccomandazione della Commissione sui preparativi per l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti

(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD <http://www.edps.europa.eu>)

(2012/C 335/08)

1. Introduzione

1.1. Consultazione del GEPD

1. Il 9 marzo 2012 la Commissione ha adottato una raccomandazione sui preparativi per l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti (in prosieguo «la raccomandazione») ⁽¹⁾. Il documento è stato trasmesso al GEPD per consultazione il 19 marzo 2012.

2. Prima dell'adozione della raccomandazione, il GEPD ha avuto l'opportunità di esprimere osservazioni informali, alcune delle quali sono state prese in considerazione nella raccomandazione. Di conseguenza, le salvaguardie per la protezione dei dati contenute nella raccomandazione sono state rafforzate.

3. Il GEPD si compiace di essere stato consultato formalmente dalla Commissione e del fatto che, nel preambolo della raccomandazione, sia stato inserito un riferimento al presente parere.

1.2. Obiettivi e contesto della raccomandazione

4. L'obiettivo della raccomandazione consiste nell'offrire agli Stati membri alcuni orientamenti sulla preparazione all'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti ⁽²⁾ in Europa. L'introduzione è prevista per il 2020 sia per il mercato dell'elettricità, sia per quello del gas ed è soggetta a una valutazione economica dei costi e dei benefici, che deve essere effettuata da ciascuno Stato membro entro il 3 settembre 2012 ⁽³⁾.

5. Una parte importante della raccomandazione (sezione I) è dedicata alla protezione dei dati. L'aspetto rilevante è che la raccomandazione richiede la messa a punto di un modello per una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ⁽⁴⁾ (in prosieguo «il modello») e la sua presentazione al Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati (*Article 29 Data Protection Working Party*; in prosieguo «WP29») per la formulazione di un parere entro dodici mesi dalla pubblicazione della raccomandazione ⁽⁵⁾.

6. La prima bozza del modello è attualmente in fase di elaborazione a cura del Gruppo di esperti n. 2 della task force della Commissione per le reti intelligenti. La task force è stata istituita dalla Commissione prima dell'adozione della raccomandazione, con l'intento di fornire consulenza sulle questioni inerenti alla reti intelligenti. Uno dei sottogruppi della task force, il gruppo di esperti n. 2, si concentra sugli aspetti legati alla sicurezza e alla protezione dei dati. Il gruppo è composto principalmente da rappresentanti dell'industria (con alcuni rappresentanti della società civile e delle associazioni di consumatori) ⁽⁶⁾.

7. La Commissione segue un approccio giuridico non vincolante che associa i) una raccomandazione della Commissione riguardante, tra l'altro, la protezione dei dati a ii) ulteriori orientamenti per gli Stati membri sotto forma di un modello per la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, che deve essere applicato facoltativamente dai partecipanti del settore industriale. L'approccio si basa sull'esperienza acquisita nell'ambito dell'elaborazione e della revisione, seguendo le osservazioni del WP29, della

⁽¹⁾ C(2012) 1342 final.

⁽²⁾ Per una breve introduzione ai misuratori intelligenti e alle reti intelligenti cfr. la sezione 2.1 sottostante.

⁽³⁾ L'introduzione e l'analisi costi-benefici sono richieste dalla i) direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55), e dalla ii) direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94). La proposta della Commissione di direttiva sull'efficienza energetica [COM(2011) 370 def.] («proposta sull'efficienza energetica»), attualmente pendente dinanzi ai legislatori, comprende ulteriori disposizioni sulla misurazione intelligente.

⁽⁴⁾ Per quanto riguarda le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati, va osservato che la proposta della Commissione per un quadro generale rivisto sulla protezione dei dati prevede l'obbligatorietà delle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati in alcune situazioni e la fornitura di ulteriori orientamenti sulla modalità di esecuzione di una simile valutazione. Cfr. l'articolo 33 della proposta della Commissione di regolamento concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati [COM(2012) 11 final]. Cfr., altresì, i paragrafi 200-205 del parere del GEPD del 7 marzo 2012 sul pacchetto di riforma della protezione dei dati, disponibile all'indirizzo http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Consultation/Reform_package;jsessionid=46ACCFDB9005EB950DF9C7D58BDE5377

⁽⁵⁾ Cfr. il paragrafo 5 della raccomandazione.

⁽⁶⁾ Ulteriori informazioni sull'attività della task force e del Gruppo di esperti n. 2 sono disponibili sul sito web della task force all'indirizzo http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/taskforce_en.htm

«Proposta dell'industria relativa a un quadro per la realizzazione di valutazioni di impatto sulla protezione della vita privata e dei dati per le applicazioni RFID»⁽¹⁾. La Commissione, tuttavia, non ha escluso l'esigenza di un'azione legislativa a livello nazionale e/o europeo⁽²⁾.

1.3. Obiettivi, messaggi principali e struttura del parere del GEPD

8. Pur essendo stato adottato in risposta alla raccomandazione della Commissione, il presente parere del GEPD non si limita strettamente al contenuto di detto documento, dal momento che l'introduzione della misurazione intelligente presenta degli aspetti importanti per la protezione dei dati che non sono stati pienamente affrontati dalla raccomandazione. In questo contesto, il GEPD richiama altresì le proprie osservazioni formali espresse in merito alla proposta sull'efficienza energetica⁽³⁾.

9. Il parere del GEPD contiene tre obiettivi e messaggi principali:

- in primo luogo, il parere valuta la raccomandazione, la accoglie favorevolmente come passo iniziale, ne sottolinea i risultati, criticandone tuttavia anche le carenze, tra cui l'insufficiente specificità,
- in secondo luogo, il GEPD, pur deplorando che la raccomandazione non abbia fornito un orientamento più specifico e pratico sulla protezione dei dati, ritiene che sia ancora possibile offrire delle linee guida nel modello della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, attualmente in fase di elaborazione. Pertanto, il parere formula una serie di raccomandazioni mirate sul modello,
- in terzo luogo, il parere invita la Commissione a valutare se, al di là dell'adozione della raccomandazione e del modello, occorre un'ulteriore azione legislativa a livello di Unione e fornisce una serie di raccomandazioni mirate per una possibile azione.

10. Alla luce dei suddetti obiettivi, il parere è strutturato come segue:

- la sezione 2 contiene una breve introduzione ai concetti di misuratori intelligenti e reti intelligenti e illustra le preoccupazioni che essi suscitano sotto il profilo della protezione dei dati,
- la sezione 3 offre osservazioni generali sull'approccio seguito dalla Commissione nella raccomandazione, discute della necessità di un'ulteriore azione legislativa e formula raccomandazioni per una possibile azione legislativa,
- la sezione 4 delinea alcune questioni chiave che — ad avviso del GEPD — avrebbero dovuto essere affrontate più specificamente nella raccomandazione. Alcune di queste raccomandazioni possono anche fungere da guida per i legislatori nazionali ed europei nella valutazione di un'ulteriore azione regolamentare o legislativa. Altre questioni possono essere affrontate nel modello della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, attualmente in fase di elaborazione,
- la sezione 5 fornisce alcune raccomandazioni mirate circa la metodologia della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e il contenuto del modello da elaborare. Tali raccomandazioni dovrebbero essere lette congiuntamente alla sezione 4.

6. Conclusioni

68. L'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti a livello europeo può determinare considerevoli vantaggi, ma può anche comportare notevoli rischi per la protezione dei dati personali. Essa consente una raccolta massiccia dei dati personali delle famiglie europee e può implicare il controllo sulla vita privata dei membri di una famiglia. Alla luce di questi rischi, il GEPD si compiace degli sforzi compiuti dalla

⁽¹⁾ Cfr. http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/documents/info-2011-00068.pdf e http://cordis.europa.eu/fp7/ict/enet/documents/rfid-pia-framework-a29wp-opinion-11-02-2011_en.pdf

⁽²⁾ Si osserva che attualmente non è stata effettuata una valutazione dell'efficacia di questo approccio giuridico non vincolante per il settore RFID, né sono disponibili informazioni generali sull'efficacia di detto approccio.

⁽³⁾ Lettera del GEPD del 27 ottobre 2011 a Günther H. Oettinger, Commissario per l'energia, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, reperibile all'indirizzo http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Comments/2011/11-10-27_Letter_Oettinger_EN.pdf

Commissione nella raccomandazione, volti ad offrire orientamenti agli Stati membri sulle misure da adottare per garantire che i sistemi di misurazione intelligenti e le reti intelligenti siano progettati e attuati nel rispetto di adeguate salvaguardie per la protezione dei dati.

69. Il GEPD apprezza gli sforzi della Commissione concernenti l'utilizzo di nuove nozioni proposte, quali la protezione dei dati fin dalla progettazione e strumenti pratici come le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati e le notifiche delle violazioni della sicurezza. In particolare, esso appoggia il piano della Commissione relativo alla realizzazione di un modello per la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e alla sua presentazione al WP29 per la formulazione di un parere.

70. Il GEPD deplora il fatto che la raccomandazione non abbia fornito orientamenti più pratici e specifici sulla protezione dei dati. Tuttavia, ritiene che sia ancora possibile fornire alcuni orientamenti nel modello attualmente in fase di elaborazione. Pertanto, il parere offre raccomandazioni sul modello e sottolinea la necessità che quest'ultimo fornisca orientamenti pratici e specifici: una raccolta delle migliori prassi e delle «migliori tecniche disponibili». È fondamentale, inoltre, che il modello segua una solida metodologia e che, tra l'altro, associ chiaramente a ciascun rischio un controllo adeguato.

71. Il parere invita altresì la Commissione a valutare la necessità di un'ulteriore azione legislativa a livello di UE e formula raccomandazioni per una possibile azione legislativa di questo tipo. Alcune di tali raccomandazioni possono già essere applicate attraverso un emendamento alla direttiva sull'efficienza energetica, attualmente pendente dinanzi al Consiglio e al Parlamento. Esse dovrebbero includere almeno l'obbligo per i responsabili del trattamento di effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nonché l'obbligo di notificare le violazioni dei dati personali (sezione 4.7).

72. Inoltre, il GEPD raccomanda:

- ulteriori orientamenti sul fondamento giuridico del trattamento e sulla scelta a disposizione degli interessati: in particolare, una chiara distinzione tra gli obiettivi per i quali i dati sull'uso dell'energia possono essere trattati senza il consenso del cliente e quelli per i quali si richiede tale consenso (sezione 4.2),
- applicazione obbligatoria di «PET» e altre «migliori tecniche disponibili» per ridurre al minimo i dati (sezione 4.3),
- chiarimento dei ruoli e delle responsabilità dei vari attori dal punto di vista della protezione dei dati (sezione 4.4),
- maggiori orientamenti sui periodi di conservazione; in linea di principio, la conservazione dei dati a grana fine sui consumi delle singole famiglie dovrebbe essere ammessa fino alla conclusione del periodo entro il quale la fattura può essere legittimamente contestata o il pagamento richiesto e solo al livello di granularità necessario a fini di fatturazione (fatto salvo il diritto del consumatore a una conservazione più lunga basata sul consenso, ad esempio per ottenere consigli mirati sull'energia) (sezione 4.5),
- accesso diretto dei consumatori ai loro dati relativi all'uso di energia e metodi efficaci per informare gli interessati del trattamento dei propri dati; tali informazioni dovrebbero comprendere, in caso di estrapolazione dei dati, la diffusione di profili individuali e la logica degli algoritmi utilizzati per le estrapolazioni; inoltre, dovrebbero essere fornite informazioni complete sull'esistenza di qualsiasi funzionalità remota *on/off* (sezione 4.6).

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2012

Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo aggiunto della protezione dei
dati
